



**UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
CORTE FEDERALE D'APPELLO**

RG C.F.A. n. 01/2024

Nella seduta del 7 febbraio 2024, si è riunita nei locali della UITS in Roma, Viale Tiziano n. 70, la Corte Federale d'Appello composta da:

Avv. Bernardo De Stasio	Presidente
Avv. Gianfilippo Saglieni	Componente relatore
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente

e ha deliberato la seguente

DECISIONE

relativamente al ricorso presentato in data 8 gennaio 2024 a mezzo PEC dal sig. Riccardo Catalano con il quale ha impugnato il verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 novembre 2023 della Sezione TSN di Cosenza di elezione del Presidente, asserendo la nullità dello stesso ed eccependo la nullità della ricognizione dello stato patrimoniale della Sezione.

FATTO

1. Con ricorso depositato l'8 gennaio 2024 presso la Segreteria dell'Unione Italiana Tiro a Segno ed in pari data protocollato, il sig. Riccardo Catalano ha impugnato il verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 novembre 2023 della Sezione TSN di Cosenza di elezione del Presidente, in quanto affetto da nullità per violazione dell'art. 26 comma 7 dello Statuto delle Sezioni, poichè il verbale sarebbe stato sottoscritto dal consigliere sig. Franco Manna (che ha assunto il ruolo di segretario durante la seduta), anzichè dal Segretario della Sezione, Sig.ra Giuseppina Maltraversi. Il ricorrente, inoltre, ha eccepito la nullità della procedura di ricognizione dello stato patrimoniale della Sezione ritenendo che siano stati violati gli artt. 2 e 9, primo alinea del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell'art. 3, c.1 e c.2 del Regolamento di Giustizia UITS.
2. Il Presidente del Collegio, esaminati gli atti, con provvedimento del 12 gennaio 2024 fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 29 gennaio 2024, nominando componenti dell'organo gli Avv.ti Tommaso Pallavicini e Gianfilippo Saglieni quest'ultimo quale relatore.
3. Nel presente giudizio si costituiva la UITS la quale rilevava l'inammissibilità del ricorso ex art. 34 comma 5 dello Statuto UITS, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del verbale di nullità del verbale del Consiglio Direttivo n. 1 del 30 novembre 2023 della Sezione TSN di Cosenza e la validità della ricognizione dello stato patrimoniale della Sezione.

Bga

d

1



4. Si costituivano nel giudizio anche i sigg.ri Rocco Salvatore Sardella, Franco Brunosio, Pietro Paolo Mancuso, Franco Manna e Pietro Maria Del Vecchio i quali rilevavano l'inammissibilità del ricorso ex art. 34 comma 5 dello Statuto UITS, nonché la sua infondatezza.

5. Il Collegio all'udienza del 23 gennaio 2024, preso atto della regolarità del contraddittorio e della costituzione delle parti, fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 7 febbraio 2024, assegnando alle parti un termine per note.

6. All'udienza del 7 febbraio 2024 il Collegio, uditi i difensori delle parti i quali precisavano le rispettive conclusioni, esaminati gli atti pervenuti si riservava di decidere.

MOTIVI

Il ricorso presentato dal sig. Riccardo Catalano è inammissibile ex art 34 comma 5 dello Statuto UITS.

1. L'art. 34 comma 5 dello Statuto UITS statuisce che *"La Corte federale d'appello decide, altresì, in unico grado, in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e sezionali elettive ed è competente per i ricorsi avverso la validità delle Assemblee nazionali secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di giustizia."*

Il ricorso presentato dal sig. Catalano, non ha ad oggetto una controversia relativa alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e all'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche, bensì il verbale del Consiglio Direttivo.

L'art. 23 dello Statuto delle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale indica gli adempimenti che devono essere svolti in relazione alla formazione del Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento delle elezioni ed il comma 3 stabilisce che *"Il Presidente uscente, scaduto il termine di cui al comma 2, invia, entro 7 giorni, comunicazione dei risultati delle elezioni all'UITS per la convalida degli eletti..."*..

L'art. 24, comma 1, del predetto Statuto, poi, stabilisce che *"Entro 30 giorni dalla convalida delle elezioni da parte dell'UITS, previa convocazione da parte del Consigliere neo eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti, il Consiglio Direttivo si riunisce per l'elezione del Presidente"*, mentre il successivo comma 5 chiarisce che *"Se il Consiglio Direttivo nel predetto termine di 30 giorni, non provvede alla nomina del Presidente è considerato decaduto e si procede a nuove elezioni..."*.

Alla luce della richiamata normativa appare evidente che la fase elettorale si è conclusa con la comunicazione dell'esito elettorale all'UITS e la conseguente convalida delle elezioni da parte di quest'ultima e, conseguentemente, l'impugnazione del verbale del Consiglio Direttivo



della Sezione TSN relativa all'elezione del Presidente e di nullità per invalidità della procedura di ricognizione dello stato patrimoniale non è di competenza di Codesta Corte d'Appello.

In considerazione di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'inammissibilità del ricorso è assorbente di ogni altra valutazione rispetto agli altri motivi del ricorso.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Federale dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate con incameramento del contributo versato da parte del ricorrente.

Incarica la Segreteria di comunicare la presente decisione alle parti costituite, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS e l'immediata esecuzione

Roma, 7 febbraio 2024

Il Presidente

Avv. Bernardo De Stasio

Il componente

Avv. Tommaso Pallavicini

Il componente Relatore

Avv. Gianfilippo Saglieni